TESTO UNICO LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO

# Art. 205

## Requisito generale di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

Versione in vigore dal 9 febbraio 1957, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Testo unico lo statuto degli impiegati civili dello Stato |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 |
| Parte | Seconda — Ordinamento delle carriere |
| Titolo | VI — Disposizioni comuni alle varie carriere |
| Capo | II — Svolgimento delle carriere |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 gennaio 1957 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-lo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato/art-205-requisito-generale-di-ammissibilita-ai-concorsi-agli-esami-ed-agli

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it